

**<CONTRATTO DI APPALTO>  
SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA**

Oggetto: CUP: E79C18000030005 - **UNIONE EUROPEA - Progetto: "PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189 - OPEN TOURISM** - - Fornitura/Prestazione.-

L'anno duemiladiciannove, il mese di \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, mediante scrittura privata non autenticata,

tra

da una parte,

1) il sig. \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Segretario e RUP di progetto dell'unione dei Comuni delle Terre del mare e de sole, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell'Unione dei Comuni delle Terre del mare e del sole con sede a Lizzano (TA), corso Europa 37 Codice Fiscale 02637310737, recapito di PEC [unioneterremaresole@pec.it](mailto:unioneterremaresole@pec.it), sito web [www.unioneterremaresole.ta.it](http://www.unioneterremaresole.ta.it), di seguito denominato COMMITTENTE;

e

dall'altra parte,

2) il \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Operatore Economico \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, recapito di posta elettronica \_\_\_\_\_, recapito di posta elettronica certificata (PEC) \_\_\_\_\_, di seguito denominato OPERATORE ECONOMICO;

premesso

- che, con riferimento alla *call* (avviso pubblico) "PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1^ ORD 189", è stato approvato il Progetto denominato <OPEN TOURISM> secondo il quadro economico (*budget*) approvato in seguito alla selezione finale dei progetti modulari effettuata della competente autorità dell'Unione Europea;

- che con Avviso pubblico del \_\_\_\_\_ è stata avviata la procedura per la ricezione di manifestazioni di interesse per l'individuazione e la selezione di operatori economici, da ricomprendere in specifico Elenco appositamente formato, a cui affidare con distinto atto di gestione, previo esperimento di procedura di negoziazione diretta, previa acquisizione di specifica offerta tecnico-economica, della fornitura di servizi \_\_\_\_\_ per la realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM> con applicazione dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016 e, cioè, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi connessi alla specificità dei servizi richiesti;

- che con Determinazione N. \_\_\_\_\_ è stato approvato l'Elenco degli operatori economici selezionati a seguito dell' Avviso pubblico del \_\_\_\_\_ /;

- che a seguito di esperimento di procedura di negoziazione diretta, l'Operatore Economico \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, Partita IVA \_\_\_\_\_, è risultato

affidatario della fornitura di servizi \_\_\_\_\_ per la realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM> per l'importo netto di € \_\_\_\_\_, oltre IVA come per legge;

- che è intenzione delle parti far risultare ciò in apposito atto avente vincolo contrattuale formato mediante scrittura privata non autenticata e sottoscritta in forma digitale;

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

#### **Art. 1 (Definizione dei contraenti)**

1. Nel contesto del presente atto, Unione dei Comuni Terre del mare e del sole è indicata con la parola COMMITTENTE, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore, il privato contraente è indicato con la parola OPERATORE ECONOMICO rappresentato secondo la documentazione portata a corredo del presente contratto.

#### **Art. 2 (Codici identificativi)**

1. Ai fini del presente atto vengono indicati i seguenti codici identificativi:
  - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP: \_\_\_\_\_
  - Codice Identificativo di Gara (CIG): \_\_\_\_\_.

#### **Art. 3 (Norme regolatrici del contratto)**

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti;
  - a) dalla *call* (avviso pubblico) PROGETTO INTERREG IPA-CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO PROGRAMME, FIRST CALL FOPR STANDARD PROJECTS, 1<sup>^</sup> ORD 189
  - b) dal Progetto <OPEN TOURISM>;
  - c) dal documento denominato <DESCRIZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI (Scheda tecnica)> che viene allegato al presente atto (ALLEGATO A) per diventarne parte integrante e sostanziale;
  - d) dal presente contratto;
  - e) dalla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, per quanto applicabile;
  - f) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti summenzionati.

#### **Art. 4 (Oggetto del contratto)**

1. Forma oggetto del contratto la fornitura di servizi tecnici \_\_\_\_\_ per la realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM> secondo il documento denominato <DESCRIZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI (Scheda tecnica)> di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. c).
2. Con separata e distinta procedura di negoziazione e, quindi, di conseguente contrattualizzazione ed ordinazione, il COMMITTENTE può affidare all'OPERATORE ECONOMICO la fornitura di ulteriori servizi nei seguenti settori di attività in quanto afferenti le tematiche trattate nel corso della realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM> e nelle sue implementazioni di disseminazione territoriale:
  - a) progettazione, implementazione e realizzazione di progetti pilota coerenti con i contenuti del progetto;
  - b) progettazione, implementazione e realizzazione di attività formative;
  - c) redazione e stesura di report, relazioni, studi e indagini sui temi del Progetto al fine di incrementare la capacità di produrre strategia, programmazione e disseminazione, nonché redazione e implementazione di progetti di sviluppo e capitalizzazione delle tematiche di OPEN TOURISM;

d) implementazione e costruzione di ulteriori partenariati e/o relazioni partenariali di cooperazione nazionale e transnazionale;

#### **Art. 5 (Durata)**

1. Il contratto ha la durata intercorrente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.
2. E' fatta, comunque, salva la facoltà per il COMMITTENTE di disporre la temporanea sospensione dell'esecuzione o il differimento del termine finale per le necessità afferenti rimodulazione progettuale in ragione dell'eventuale evoluzione del quadro normativo e/o amministrativo di riferimento nonché per disposizione dalla managing authority Joint Technical Secretariat (J.T.S.) o in quanto.
3. E' fatta, inoltre, salva la facoltà per il COMMITTENTE di ordinare, nelle more della sottoscrizione del contratto, l'esecuzione anticipata dello stesso in ragione della necessità di dare avvio alla realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM disposta dalla managing authority Joint Technical Secretariat (J.T.S.) o in quanto Lead Partner.
4. E' fatta salva la previsione di cui al successivo art. 26.

#### **Art. 6 (Prezzo contrattuale)**

1. Il prezzo contrattuale (corrispettivo) è quello risultante a seguito dell'esperimento di procedura di negoziazione diretta ed è comprensivo degli oneri "aziendali" per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50-2016, per la fornitura dei servizi, per quantità-qualità-cronoprogramma, contraddistinti dalla voce N. \_\_\_\_\_ nella Parte I (DESCRIZIONE DEI SERVIZI) del documento denominato <DESCRIZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI (Scheda tecnica)> di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. c).
2. Ai fini della fornitura dei servizi di cui al precedente comma 1 l'OPERATORE ECONOMICO assume a proprio carico l'onere di anticipazione in termini di cassa dei relativi costi ivi compresi di quelli afferenti eventuali titoli di viaggio (travel and accomodation) per la partecipazione a meeting, riunioni, incontri tecnici ed eventi similari convocati in Italia o all'estero sulla base della programmazione disposta dal Lead Partner.
3. Il COMMITTENTE autorizza preventivamente la partecipazione dell'OPERATORE ECONOMICO ai meeting, riunioni, incontri tecnici ed eventi similari convocati in Italia o all'estero sulla base della programmazione disposta dal Lead Partner per i quali è prevista l'anticipazione ai sensi del precedente comma 2.

#### **Art. 7 (Pagamento del prezzo contrattuale)**

1. Il prezzo contrattuale (corrispettivo) di cui al precedente art. 6 è pagato in più distinte soluzioni, numericamente non predefinite e comunque con cadenza almeno bimestrale, trattenendo il 15% che sarà attribuito a saldo con l'ultima tranche, sulla base di stato di avanzamento del Progetto mediante la produzione da parte dell' OPERATORE ECONOMICO di relazione tecnico-economica (report), a cadenza periodica e finale, corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell'effettiva fornitura dei servizi.
2. Ai fini del conseguente pagamento dei costi maturati la relazione di cui al precedente comma 1 è sottoposta a preventiva verifica e validazione da parte del RUP di progetto del COMMITTENTE.
3. Il pagamento è disposto entro il termine massimo di giorni sessanta (60) dalla data di acquisizione al protocollo del COMMITTENTE di idoneo documento fiscale.
4. Trattandosi di contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi non è prevista

l'erogazione di anticipazione del prezzo contrattuale.

**Art. 8 (Implementazione e realizzazione di ulteriori servizi)**

1. A discrezione del COMMITTENTE, previa specifica ed ulteriore negoziazione delle pattuizioni giuridico-economiche, può essere affidata all'OPERATORE ECONOMICO la fornitura di ulteriori servizi ritenuti complementari ai fini dell'ottimale realizzazione del Progetto <OPEN TOURISM>.
2. La fornitura degli ulteriori servizi di cui al precedente comma 1 è preceduta da nuova e distinta fase di negoziazione per la determinazione della tipologia e delle quantità e del valore economico dei servizi e di contrattualizzazione nonché di conseguente ordinazione.

**Art. 9 (Forme di inadempimento e conseguenze)**

1. L'OPERATORE ECONOMICO è formalmente inadempiente quando:
  - a) ometta, anche parzialmente, di fornire i servizi entro i termini contrattuali;
  - b) non assicura le prestazioni in modo regolare e soddisfacente.
2. Le inadempienze di cui al precedente comma 1) sono contestate per iscritto dal responsabile del procedimento del COMMITTENTE.
3. L'inadempienza accertata determina la cancellazione dall'elenco di cui al precedente art. 4.

**Art. 10 (Valore della fornitura per singola commessa)**

1. Ai fini fiscali il valore del presente contratto è pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/00), oltre IVA \_\_\_\_%.

**Art. 11 (Oneri contrattuali)**

1. Salvo dove espressamente escluso, ai fini dell'esecuzione del presente atto, sono a totale ed esclusivo carico dell' OPERATORE ECONOMICO tutti gli oneri contrattuali per bolli.

**Art. 12 (Foro competente)**

1. Per le controversie sorte in dipendenza del presente contratto Foro competente è quello di TARANTO.

**Art. 13 (Domicilio legale delle Parti)**

1. Agli effetti del presente contratto l'OPERATORE ECONOMICO elegge domicilio legale a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_.
2. Agli effetti del presente contratto il COMMITTENTE elegge domicilio legale presso la sede in Lizzano (TA) in corso Europa n.37.

**Art. 14 (Applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136)**

1. L'OPERATORE ECONOMICO assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente appalto.
2. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'OPERATORE ECONOMICO è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti

- dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
3. Ai fini della tracciabilità il bonifico bancario o postale deve riportare l'oggetto del presente contratto.
  4. L' OPERATORE ECONOMICO è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
  5. Il contratto generale è automaticamente risolto nel caso in cui le transazioni riferite al presente appalto sono eseguite dall'appaltatore, o da sub-appaltatori o da sub-contraenti ove ammessi, senza avvalersi di bonifici bancari o postali.
  6. L' OPERATORE ECONOMICO è tenuto, in ogni caso, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136 e succ.

#### **Art. 15 (Registrazione)**

1. Ai sensi delle vigenti leggi il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della Parte richiedente.

#### **Art. 16 (Trattamento dei dati)**

1. Il COMMITTENTE, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ., informa l'operatore economico privato – il quale ne prende atto e con la sottoscrizione del presente ne conferisce espresso consenso – che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l'OPERATORE ECONOMICO rilascia, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy", l'espressa autorizzazione al trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamentari.
3. Salva diversa ed espressa disposizione, per il COMMITTENTE il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.
4. Salva diversa ed espressa disposizione, per l'OPERATORE ECONOMICO il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante.

#### **Art. 17 (Regole applicabili alla comunicazione)**

1. Per quanto concerne alle modalità di comunicazione viene fatto riferimento , in particolare, al comma 7 dell'art. 16 della Legge 28.02.2009 n. 2 ed all'art. 45 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 30.12.2010 n. 235 (Nuovo CAD).
2. Le comunicazioni e gli scambi di informazione tra il COMMITTENTE e l'OPERATORE ECONOMICO avvengono, in via preferenziale e salvo diversa indicazione, a mezzo di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). A tal proposito l'OPERATORE ECONOMICO deve rendere disponibili un recapito di posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC).

**Art. 18 (Modalità di sottoscrizione)**

1. Ai fini della sottoscrizione trovano applicazione le modalità telematiche previste dalla legislazione italiana ed, in particolare, dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con utilizzazione della firma digitale e trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC).

**Art. 19 (Divieto di cessione e di subappalto)**

1. E' vietata sia la cessione del contratto che il subappalto ad eccezione delle fornitura di beni e servizi correlati e funzionali alle prestazioni principali.

**Art. 20 (Luogo di esecuzione)**

1. Il luogo di esecuzione del contratto è fissato nel Comune di Lizzano (TA) ove ha sede il COMMITTENTE e in località, in Italia o all'estero, di localizzazione e di convocazione dei meetings di trattazione delle attività progettuali.
2. In ragione della tipologia di servizi che l'esecuzione delle prestazioni può avvenire anche online o via web, fermo restando l'obbligo di minimo 3 riunioni mensili presso la sede del COMMITTENTE

**Art. 21 (Varianti)**

1. Per le varianti in corso d'opera trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50-2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

**Art. 22 (Responsabile per l'esecuzione)**

1. Ai fini della gestione del presente atto il direttore dell'esecuzione è il responsabile di procedimento, o suo assistente ove designato, individuato dal COMMITTENTE.

**Art. 23 (Proprietà dei prodotti)**

1. Il COMMITTENTE acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'OPERATORE ECONOMICO in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi documenti creati, inventati, predisposti o realizzati dall'OPERATORE ECONOMICO o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.

**Art. 24 (Recesso)**

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto il COMMITTENTE si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1373 C.C., di recedere unilateralmente dal vincolo contrattuale in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso di trenta giorni inviato all'OPERATORE ECONOMICO a mezzo Racc. AR o a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
2. In tale ipotesi il COMMITTENTE è tenuto a corrispondere all'OPERATORE ECONOMICO un importo pari all'entità dei servizi effettivamente forniti per quantità che risultano dal verbale di consistenza redatto in contraddittorio tra le Parti.
3. Il COMMITTENTE si riserva, inoltre, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto

in caso di giusta causa intendendosi per giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro l'OPERATORE ECONOMICO un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei relativi affari; b) qualora l'OPERATORE ECONOMICO perda i requisiti minimi richiesti per l'esecuzione del contratto.

5. E' fatta salva in ogni caso la facoltà per il COMMITTENTE di richiedere il risarcimento dei danni.

**Art. 25 (Obbligo di riservatezza)**

1. L'OPERATORE ECONOMICO ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1) sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L'OPERATORE ECONOMICO è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti o collaboratori, degli obblighi di segretezza.

**Art. 26 (Approvazione espressa di clausole contrattuali)**

1. Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'OPERATORE ECONOMICO dichiara di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole contrattuali ed, in particolare, quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 17, 19, 20, 23, 24, 25 e 26.

**Art. 27 (Documentazione non allegata)**

1. Gli atti citati e non espressamente allegati al presente contratto sono depositati e detenuti di modi di legge presso gli uffici del COMMITTENTE.

**Art. 28 (Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Per il COMMITTENTE

Il rup Sig. \_\_\_\_\_

Per l'OPERATORE ECONOMICO

Il \_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_